



TRIBUNALE di NAPOLI

III sezione civile

specializzata in materia di imprese

Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei magistrati:

dott. Nicola Graziano Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

dott. Viviana Criscuolo

piano 2, in virtù di procura in atti;

ORDINAN Z A

Giudice


Nella causa civile iscritta al n. 26499 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente per oggetto: reclamo cautelare; riservata per la decisione all'udienza del 14.12.2022, pendente

TRA

in persona dell'amministratore unico l.r. p.t., rappresentata e
difesa dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò ed elettivamente domiciliata in Napoli al Centro
Direzionale, Isola E1, piano 2, interno 12., giusta procura in atti;
RICORRENTE
${f E}$
rappresentato e difeso
dall'Avv. Antonio Fico ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E1,

RICORRENTE







scopo di rendersi cessionaria in data 25.10.2016 del ramo d'azienda riguardante le attività inerenti le testate giornalistiche "Testate"), che sarebbe stato dismesso da S.p.A., società del Gruppo editoriale L'Espresso e già editrice del quotidiano XXX, in adempimento dell'obbligazione di acquisto in precedenza assunta da la quale, per l'appunto, per l'esecuzione dell'operazione decideva di costituire un veicolo societario ad hoc, ossia la dalla stessa partecipata - ha chiesto il sequestro conservativo ai danni degli amministratori (relazione ai seguenti addebiti: - la cessione in data 14 giugno 2017 delle Testate, senza alcuna passività, a al prezzo di soli euro 150.000,00, a fronte del valore di euro 708.000 riconosciuto dalla Fallita a in sede di acquisizione appena otto mesi prima, deliberata all'unanimità dall'assemblea dei soci della Fallita – ossia da XXX e XXXIII – su proposta dall'Amministratore Unico , il giorno stesso della cessione, ritenuta illegittima atteso che l'acquisizione del ramo d'azienda da componenti attivi e passivi, era avvenuta al prezzo di euro 250.000,00 ed avendo riconosciuto un corrispettivo di euro 708.000 per le Testate; con la successiva cessione, la società si era privata degli unici beni funzionali all'esercizio della propria attività d'impresa, gravandosi di un'irragionevole minusvalenza rispetto al valore d'acquisto e il 2.8.2017 aveva stipulato un affitto delle Testate cedute, al canone annuo di euro 15.000,00. Inoltre, a un anno e mezzo da tali scellerate operazioni, l'assemblea dei soci di aveva deliberato l'interruzione dell'attività editoriale e la messa in liquidazione della Società, cui faceva seguito, in data 25 febbraio 2019, la risoluzione del Contratto di Affitto per iniziativa di XXXXXIII di tale condotta la curatela ha chiamato a risponderne l'amministratore in carica al momento della realizzazione delle operazioni, unitamente ai soci della fallita che la avevano deliberata; - l'alterazione delle poste dei bilanci di esercizio (soprattutto del 2017): infatti, il bilancio 2017 era stato oggetto di una doppia approvazione da parte dell'assemblea, una prima volta in data 2 luglio 2018, esponendo una perdita d'esercizio di € 1.167.239,00, ed una seconda volta in data 12 novembre 2008, in cui invece evidenziava una perdita d'esercizio di € 304.904,00, in seguito a rilevanti rideterminazioni, dalla prima alla seconda approvazione, di una serie di voci contabili del conto economico e dello stato patrimoniale, come meglio esposto in ricorso; tali operazioni

sarebbero state orientate a dissimulare il dissesto patrimoniale – noto a soci e amministratori - ben

più grave di quello contabilmente rappresentato e hanno comportato che la ricapitalizzazione



effettuata dai soci e deliberata in data 27 novembre 2018 fosse di portata notevolmente inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto essere. Tutti gli amministratori della fallita sarebbero responsabili, da un lato, di aver provocato prima e di non aver rilevato poi il verificarsi di una causa di scioglimento e, dall'altro, di non aver adottato le misure minime di gestione conservativa del capitale e del patrimonio sociale, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c., atteso che la società era stata posta in liquidazione solo in data 12 febbraio 2019, allorché l'amministratore unico aveva rilevato l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale a causa del mancato intervenuto accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, diretto ad abbattere il costo del lavoro e a consentire la continuità aziendale, mentre già dall'approvazione del Bilancio 2016 la società aveva registrato una perdita di esercizio che aveva completamente eroso il patrimonio netto e considerato che il ripianamento di tale perdita era avvenuto con l'illegittima compensazione di un presunto finanziamento versato dai soci, che non sarebbe ammesso dalla giurisprudenza. Pertanto, a detta del fallimento gli amministratori che si sono succeduti dall'approvazione del Bilancio 2016, così come i soci e autorizzato la avendo questi ultimi deciso e autorizzato la deliberazione di atti dannosi per la società, sarebbero responsabili per non aver tempestivamente rilevato la causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4) e aver conseguentemente consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa, in spregio ai doveri conservativi dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;

- l'annacquamento del capitale sociale che, già in sede di costituzione della società, nominalmente risultava ampiamente superiore rispetto a quello effettivamente versato dai soci, pari a solo il 25%, mentre i residui decimi erano stati integrati solo in data 15 luglio 2017 tramite compensazione del credito verso soci per versamenti ancora dovuti pari ad euro 75.000 con un "finanziamento soci" pari ad euro 300.000 iscritto al passivo patrimoniale, poi oggetto di rinuncia da parte dei soci medesimi, della cui effettività la curatela ha dedotto di dubitare. Le predette condotte, a detta della ricorrente, sarebbero ascrivibili in egual misura a tutti i convenuti;
- il sistematico mancato pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali a partire dall'anno 2016 (i.e. dal primo esercizio sociale), che dall'esame congiunto degli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e degli atti contenuti nelle domande dei creditori ammesse al passivo, risultavano inadempiuti per un importo complessivo, fino al 2020, di € 1.741.920,93; tali inadempienze concreterebbero condotte quantomeno gravemente colpose (se non dolose) degli amministratori che si sono succeduti nella gestione, in primo luogo con riferimento al mancato versamento del debito IVA, avente ad oggetto somme già percepite, dunque da accantonare, nonché per il maturare di sanzioni e interessi che, dagli avvisi di accertamento fiscale e dalle iscrizioni nei



ruoli esattoriali degli enti competenti, risulterebbero pari a complessivi euro 425.575,15, anche in tal caso con un aggravamento del dissesto;

- dalla relazione del Curatore *ex* art. 33 L.F. risultava che, nel corso del primo anno della liquidazione della Società (2019), l'AU in minima parte ed il liquidatore in particolare avevano eseguito numerosissimi pagamenti in favore di fornitori senza alcuna ragione giustificatrice in termini di continuità dell'attività aziendale − interrotta deliberatamente - e quindi palesemente preferenziali e lesivi della *par condicio creditorum*, per complessivi € 295.932,00, per favorire i destinatari a danno di altri, come l'Erario e gli Enti previdenziali.

Ciò premesso ha avanzato la responsabilità del socio XXX per il ruolo di direzione e coordinamento esercitato ai sensi dell'art. 2947 c.c., avendo costantemente mantenuto un controllo giuridicamente rilevante sulla fallita, dapprima tramite controllo diretto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) c.c. in qualità di socia fondatrice, titolare del 70% del capitale sociale e dei relativi poteri in assemblea; successivamente, tramite controllo indiretto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 2) c.c., disponendo della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria del socio della fallita. S.r.l., nonché attraverso la nomina dei vari amministratori che avevano anche cariche nella stessa socia e/o altre società dalla stessa controllate. Infatti, era stata proprio a negoziare l'acquisizione del ramo di azienda dalla , come da scrittura privata del 6 settembre 2016, a fare acquisire nell'ottobre 2016 il suddetto ramo alla fallita, costituita ad hoc nel settembre 2016, e, successivamente, a deliberarne dopo appena sette mesi la cessione ad tale influenza nelle determinazioni cruciali per la fallita si era protratta anche successivamente alla sua uscita dalla compagine sociale, laddove, per il tramite della controllata e dell'amministratore unico xxxxxxxxxxxxxxxxx aveva deliberato la messa in liquidazione della società e la conseguente sospensione della pubblicazione delle Testate. Tali condotte sarebbero state determinate al fine di realizzare un interesse proprio (o di terzi) a danno della fallita e dei suoi creditori. Il fallimento ha fatto valere la responsabilità anche degli organi gestori ai sensi dell'art. 2497, co. 2, c.c., secondo cui risponde in solido con la società che ha esercitato attività di direzione e coordinamento chi abbia preso parte al fatto lesivo, disposizione che, dunque, deve riferirsi in primo luogo agli amministratori della società soggetta a direzione, ossia la fallita, i quali devono pertanto ritenersi responsabili non solo – in proprio – per le condotte di *mala gestio* descritte, ma anche in solido con XXX; la norma citata si riferisce, inoltre e soprattutto, agli amministratori della holding, che, quali soggetti attraverso cui viene esercitato istituzionalmente il potere di direzione, dovranno rispondere in solido con la capogruppo. Nel caso in esame, dunque, la responsabilità per direzione e coordinamento di XXX dovrebbe essere



condivisa con l'amministratore unico *pro tempore*, il quale aveva rivestito altresì la carica di amministratore unico della fallita.

L'istante, inoltre, ha fatto valere la responsabilità di e di ai sensi dell'art. 2476, co. m 8, c.c., secondo cui sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o i terzi, atteso che gli atti gestori più significativi e lesivi del patrimonio sociale, sono stati assunti con delibera assembleare, come in particolare, la seconda cessione e la sottoscrizione del contratto di affitto, operazioni dolosamente preordinate alla distrazione dell'attivo patrimoniale della fallita, per poi farne beneficiare, in frode ai creditori, un operatore terzo ad oggi amministrato proprio da

S.r.l., partecipata al 100% da padre di

Quanto alla responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 c.c., la curatela ha dedotto che il Carriero avrebbe contribuito ad aggravare il dissesto, non rilevando tempestivamente la situazione di insolvenza, inasprendo l'esposizione debitoria nei confronti del fisco e degli enti previdenziali (aumentata di euro 572.746,10 tra il 2019 e il 2020, di cui 53.131,71 euro a titolo di sanzioni, interessi e accessori) e, per contro, eseguendo pagamenti preferenziali in violazione della *par condicio creditorum*.

In ordine alla quantificazione del danno, l'istante ha invocato l'art. 2486, co. 2, c.c., che sancisce la responsabilità personale e solidale degli amministratori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione degli obblighi di gestione conservativa gravante su di essi al verificarsi di una causa di scioglimento, nonché il nuovo terzo comma di detta disposizione, che recepirebbe i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione del danno secondo il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti determinati secondo criteri di liquidazione – previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette – registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di fallimento della società, dunque in termini di "perdita incrementale netta"; nel caso di specie, il danno è stato determinato sulla base della differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento, pari - 4.055.007, e quello risultante alla data di approvazione del Bilancio 2016, pari a -70.654 euro, dunque pari a complessivi euro 3.984.353 ovvero considerando realizzata la causa di scioglimento con l'approvazione del bilancio 2017 in € 2.997.114, quale risultato della differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimentoe quello che, in assenza delle alterazioni contabili descritte, sarebbe risultato alla data di approvazione del Bilancio 2017 (-1.057.893).



Quanto al socio e con gli amministratori unici – solo del danno cagionato dalle operazioni il cui compimento è da lui stato personalmente deciso o autorizzato, quali, in particolare, la dismissione delle Testate – dolosamente preordinata alla distrazione delle attività sociali che da ultimo sono confluite in un ente riconducibile proprio alla famiglia (la Fondazione) e di cui lo stesso riveste la carica di Presidente – pari ad almeno 558.204 euro, ossia la differenza tra la somma versata per l'acquisto delle Testate (708.204) e quella incassata dalla Società da (150.000). Infine, quanto alla responsabilità del liquidatore, egli è stato chiamato a rispondere – in solido con gli amministratori e el danno conseguente alle operazioni illecite poste in essere in seguito alla sua nomina del 12 febbraio 2019, le quali avrebbero cagionato un aggravamento del dissesto patrimoniale pari ad euro 2.740.303, derivante dalla differenza tra il patrimonio netto alla data di fallimento e quello risultante dal bilancio di esercizio 2018 (-1.314.704).

In relazione al *periculum*, la curatela ha dedotto l'esistenza sia di indici oggettivi, relativi alla capacità patrimoniale dei debitori, che di elementi di natura soggettiva, con riferimento alle condotte sistematicamente distrattive ascrivibili ai resistenti allegate e provate con riferimento al patrimonio della fallita.

Avverso l'ordinanza ha proposto reclamo, in primo luogo, la , chiedendo l'immediata sospensione dell'esecuzione, offrendosi di prestare cauzione fino a concorrenza di € 550.000,00, pari all'importo delle testate di cui la curatela ha contestato l'illegittima cessione, come dalla stessa quantificato nell'azione revocatoria di tale atto di disposizione dalla stessa, nelle more, promossa.

A fondamento del reclamo, ha contestato l'esistenza del *fumus* e, in particolare, di un qualsivoglia vantaggio derivante ai soci della fallita dalla cessione delle testate, considerati altresì i versamenti effettuati nel tempo in suo favore e definitivamente persi e la convenienza dell'operazione di acquisto di una delle testate più diffuse nel salernitano. Ha, inoltre, dedotto che l'azienda acquistata da fosse diversa, nella sua composizione, dal ramo oggetto della c.d. seconda cessione, come si evincerebbe dal semplice confronto tra gli elementi dell'attivo ceduti con la prima e con la successiva cessione, per cui ha contestato che quest'ultima fosse avvenuta a prezzo vile; inoltre, ha evidenziato che già dal bilancio 2016, relativo a soli due mesi di



attività, si evincesse una perdita determinata dai risultati negativi della precedente gestione, dovuti principalmente ai costi del personale, particolarmente elevati rispetto ai ricavi, nonché all'andamento negativo del settore della carta stampata, che lasciavano piuttosto dubitare della congruità del prezzo della prima cessione ed, infine, agli scioperi del personale effettuati fin dall'atto dell'acquisto. Le operazioni di cessione delle quote sociali e della testata, dunque, erano state effettuate per ridurre i costi fissi, per la possibilità di utilizzare i collaboratori del nuovo socio Metropolis, nonché per acquisire liquidità con l'incasso del prezzo di cessione delle testate, contestualmente affittata ad un canone ragionevole, difese che non erano state esaminate dal giudice di prime cure. Ha, poi, contestato l'esistenza dei presupposti della responsabilità di ci all'art. 2476, co. 8, c.c. e la prescrizione quinquennale, nonché della responsabilità di cui all'art. 2497 c.c.; ha ribadito l'eccezione di mancata autorizzazione della curatela alla proposizione dell'azione cautelare, non contemplata nel programma di liquidazione approvato, la mancata indicazione dell'azione di merito. Ha poi contestato la mancata produzione dello stato passivo e delle domande dei creditori, dunque l'impossibilità di determinazione del danno e della stessa legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, qual è quella dell'art. 2497, co. 4, c.c., non potendo valere lo stralcio della relazione del curatore di cui all'art. 33 L.Fall. Quanto alla responsabilità di cui all'art. 2476, co. 8, c.c. ha sostenuto che essa sussiste quando l'effettivo potere di amministrare risiede nelle mani dei soci a prescindere dalla formale investitura degli amministratori, mentre nel caso di specie la responsabilità sarebbe stata affermata per la mera partecipazione alle delibere assembleari, superando i tradizionali assunti dell'irresponsabilità dell'assemblea per le decisioni prese e dell'insindacabilità del voto del socio; ha evidenziato, inoltre, la necessità della prova dell'intenzionalità, da intendere come consapevolezza della dannosità dell'atto deciso o autorizzato e ha contestato la quantificazione del danno, individuato senza alcuna distinzione delle condotte e dei periodi delle cariche e di permanenza nella compagine sociale, nonché l'inapplicabilità al caso di specie delle nuove previsioni dell'art. 2486 c.c., entrato in vigore il 16.3.2019, dunque la necessità di specificare le singole operazioni di gestione non conservativa successive al verificarsi della causa di scioglimento, non essendo nemmeno allegata l'assoluta mancanza o l'irregolarità delle scritture contabili tali da renderne impossibile l'individuazione e tenendo conto che non tutte le perdite successive al verificarsi di una causa di scioglimento possono essere riferite alla prosecuzione dell'attività e che, comunque, la comparazione nel caso di specie andrebbe effettuata alla data della liquidazione, avvenuta il 12.2.2019, che ha preceduto il fallimento, evidenziando, del resto, la mancata produzione del bilancio al 31.12.2019 e del bilancio fallimentare; ha aggiunto, anzi, che dalla relazione del curatore si evinceva l'avvenuta consegna della documentazione contabile e che la stessa non era stata ritenuta inattendibile. Ha anche contestato la sussistenza del



periculum, deducendo di aver provato la proprietà di beni immobili, oltre che di partecipazioni sociali, pur ritenute ininfluenti dal giudice di prime cure, stante la dimostrata attitudine alla veloce smobilizzazione, la titolarità di un patrimonio netto di circa trenta milioni di euro, nonché che i beni di tutti i resistenti erano tali da garantire l'intero importo della misura ingiustamente concessa. Ha, infine, chiesto la sospensione *inaudita altera parte* dell'esecuzione del sequestro subordinatamente, eventualmente al versamento di una cauzione, alla luce della proposizione dell'azione revocatoria della cessione delle testate e dei gravi danni derivanti alla propria attività imprenditoriale dalla misura cautelare concessa.

Tale sospensione è stata concessa dal giudice designato e delegato dal presidente, previo deposito di una cauzione, fissando l'udienza di comparizione dinanzi al Collegio.

1.3. Ha proposto reclamo, inoltre, contestando innanzitutto che gli atti da cui sarebbe derivata l'erosione del capitale sociale erano stati compiuti in un periodo in cui non era in carica, ossia solo otto mesi, dal 12.9.2016 al 29.5.2017, e che l'acquisita conoscenza della proposizione dell'azione revocatoria della cessione delle testate in cui il danno era quantificato in soli € 550.000 renderebbe evidente l'inesistenza dei presupposti del sequestro e dell'errata quantificazione dell'ammontare dello stesso. Ha contestato che l'ordinanza non avrebbe in alcun modo dato conto delle sue difese e affermato apoditticamente l'esistenza del periculum sotto il profilo dell'insufficienza patrimoniale, nonché che la mera assunzione della carica di A.U. della x avrebbe fondato il concorso nella responsabilità per l'attività di eterodirezione, senza l'individuazione del vantaggio per la società e per lo stesso, al quale secondo la norma sarebbe limitata la propria responsabilità. Ha contestato la quantificazione del danno a tale titolo di responsabilità con il criterio dei netti patrimoniali, operante invece per la responsabilità per nuove operazioni e ha allegato che i beni immobili di tutti i convenuti avrebbero un valore compreso tra € 2.699.374 e € 4.045.580; inoltre, ha dedotto di aver sempre gestito la società in modo corretto, addivenendo, nel marzo 2017, addirittura ad un accoro per l'aumento del prezzo del quotidiano che avrebbe consentito, nonostante la riduzione delle vendite medie giornaliere, a causa degli scioperi dei lavoratori, di mantenere costanti i ricavi e contenere significativamente le perdite, ha contestato che la curatela non aveva eseguito alcuna valutazione dei risultati di bilancio e non aveva considerato che la società aveva operato solo da fine ottobre 2016 al febbraio 2019, mentre il tempo medio di ritorno di qualsiasi investimento è pari ad un minimo di 3/5 anni. Quanto all'addebito riguardante il mancato pagamento dei tributi ha dedotto che negli otto mesi in cui era rimasto in carica aveva eseguito sicuramente pagamenti e rateizzi, chiedendo l'ordine di esibizione alla curatela della documentazione degli stessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e deducendo che il danno, comunque, andrebbe limitato a interessi e sanzioni; ha contestato la responsabilità per non aver



1.4. Ha proposto reclamo, poi, amministratore dal 22.11.2017 al 11.03.2019, contestando la genericità degli addebiti, effettati senza indicare per ogni soggetto le attività e le omissioni allo stesso imputabili. In ordine all'operazione di cessione delle testate parimenti ha sostenuto che tale seconda cessione non riguardava l'intera azienda precedentemente acquistata e la violazione del principio del business judgement rule; quanto al mancato pagamento dei tributi ha dedotto l'assenza di prova dei singoli periodi di maturazione del debito e, dunque, del responsabile dell'inadempimento, nonchè la mancata produzione di idonea documentazione probatoria, in quanto la curatela si sarebbe limitata a produrre un elenco presumibilmente scaricato dal cassetto fiscale, non confortato dai provvedimenti di ammissione al passivo e dai documenti depositati dagli enti titolari del credito, deducendo altresì che la debitoria era stata rateizzata ed il debito era stato regolarmente pagato; in ordine al momento in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento, ugualmente ha eccepito la genericità del ricorso, in quanto indicata nel 31.12.2016 o nel 31.12.2017. Ha, poi, contestato il quantum e evidenziato la necessità dell'individuazione delle operazioni non conservative successive al verificarsi della causa di scioglimento e della prova dell'ammissione al passivo, con mancanza altrimenti di danno e la possibilità di imputargli la cessione delle testate, avvenuta prima dell'assunzione della carica, come delle operazioni successive alla cessazione della stessa. In ordine alla riapprovazione del bilancio ha dedotto di averne dato motivazione all'assemblea laddove"...comunica la necessità di riapprovare il bilancio al 31.12.2017, fornendo giustificazioni necessarie, a seguito di significativi elementi, con riferimento principalmente agli aspetti tributari, non contabilizzati nel bilancio al 31.12.2017 nella versione approvata il 02/07/2018..."; invero, la società aveva maturato nell'anno 2017 crediti di imposta che erroneamente il precedente A.U., aveva ritenuto di contabilizzare nell'anno di fruizione del credito (cioè "per cassa") e quindi nell'anno 2018, mentre gli stessi andavano contabilizzati "per competenza" nell'anno in cui si era verificata la certezza della maturazione del credito stesso, smentendo, dunque, l'assunto del curatore secondo cui la rettifica al bilancio era stata fatta su presupposti inesistenti al solo fine di ridurre la perdita dell'esercizio. Inoltre, egli, essendo ancora nei termini per l'approvazione del bilancio 2017, aveva comunicato ai soci con la Relazione di Gestione che non erano state capitalizzate spese per attività di Ricerca e Sviluppo, per cui ne aveva proposto la riapprovazione, facendo rilevare la perdita e, accerta la causa



di scioglimento, aveva proposto all'assemblea di procedere con urgenza ai sensi degli artt. 2482 ter e ss. c.c. alla ricapitalizzazione della società, contestualmente effettuata dai socio S.r.l. e con il versamento di Euro 246.566,00. Successivamente, a Febbraio 2019, resosi conto della impossibilità di continuare l'attività, aveva messo in liquidazione la società, cessando la carica. Dunque, ha dedotto di aver gestito la società praticamente per un anno, nel corso del quale non aveva effettuato alcuna operazione che potesse concretare mala gestio e, soprattutto, non appena si era reso conto della situazione di impossibilità di prosecuzione, aveva posto in liquidazione la società. Infine, ha contestato il periculum, deducendo che il patrimonio della Sogepim, l'instaurazione dell'azione revocatoria e la polizza fideiussoria depositata nel procedimento di reclamo proposto dalla medesima eliminerebbero ogni possibilità che il danno, in ipotesi di condanna del resistente, non venga soddisfatto.

1.5. Ha proposto reclamo, ancora, eccependo la prescrizione dell'azione fondata nei suoi confronti sulle previsioni dell'art. 2476, co. 8, c.c., non considerate dall'ordinanza impugnata, che invece si fonderebbe sulle comuni argomentazioni riguardanti l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali. Nel caso di specie, invece, la responsabilità è ricollegata al voto espresso e, pertanto, da tale momento inizierebbe a decorrere la prescrizione, ovvero nel caso di specie dall'assemblea del 14.6.2017 o dalla data di registrazione all'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 20.6.2017, mentre il ricorso è stato notificato il 21.6.2022. Ha, poi, contestato il periculum, in mancanza di atti distrattivi, avendo anzi effettuato esborsi in favore della società, per la sottoscrizione del capitale e a copertura delle perdite; inoltre, ha contestato la ritenuta inconsistenza immobiliare, anche considerando semplicemente i valori OMI relativi agli immobili in proprietà e nuda proprietà, e il *fumus* deducendo che egli avrebbe partecipato solo alla delibera della seconda cessione, con oggetto non coincidente a quello dell'azienda acquistata e che, comunque, essendo socio di minoranza la delibera sarebbe stata comunque approvata dall'altro socio e sostenendo l'assenza dell'intenzionalità richiesta dalla norma. Ha, poi, ha contestato l'appartenenza dello stesso e del socio di maggioranza ad un unico centro di interessi, come invece sostenuto nell'ordinanza impugnata.

1.6. Ha proposto reclamo, altresì, nominato liquidatore dal 12.9.2019, riconosciuto responsabile per aggravamento del dissesto non avendo posto in essere atti conservativi del patrimonio, il quale ha contestato tale affermazione, deducendo di essere estraneo agli specifici addebiti riguardanti le due cessioni, poste in essere nel 2016 e nel 2017, nonché all'occultamento della perdita del capitale sociale a partire dall'esercizio 2017. Inoltre, ha contestato il criterio di determinazione del danno nella misura della differenza dei netti patrimoniali, perché la curatela aveva ottenuto la consegna di tutta la documentazione contabile, per cui avrebbe dovuto



contestare le specifiche operazioni non conservative, assuntive di nuovo rischio di impresa e non soltanto adempimento di obblighi pregressi, mentre la ricorrente si sarebbe limitata a contestargli la violazione dell'obbligo di richiedere il fallimento, di non essersi attivato con l'azione revocatoria della cessione della testata e per impedire all'assemblea di deliberare la sospensione della pubblicazione, attesa l'opinabilità dell'esito dell'azione, in quanto l'oggetto della seconda cessione non coinciderebbe con l'intera azienda acquistata con la prima, ma riguarderebbe solo la testata; la sospensione della pubblicazione, invece, sarebbe stata determinata da circostanze oggettive, ossia lo sciopero delle maestranze e non da arbitrio dei soci. L'istanza di fallimento, inoltre, non costituirebbe obbligo dell'organo gestorio, a meno che abbia aggravato il danno, cosa che non potrebbe essere provata con il semplice ricorso al criterio dei netti patrimoniali. Ha, poi, contestato la quantificazione del danno, non risultando specificata ma meramente recepita la quantificazione effettuata dalla curatela ricorrente in € 2.740.303 (per gli altri quantificato nella differenza del patrimonio netto tra data di approvazione del bilancio 2017 e il fallimento e non fino alla messa in liquidazione) sulla scorta dell'illegittimo ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali, e, comunque, sostenendo che il raffronto sarebbe da effettuare alla data della liquidazione, precedente al fallimento. Inoltre, ha dedotto che la curatela non ha prodotto il bilancio al 31.12.2019 e il bilancio fallimentare ed, infine, ha contestato il periculum, non avendo effettuato condotte distrattive.

1.7. Infine, ha proposto reclamo XXXXX, deducendo di essere stato amministratore della società fallita per soli due mesi (dall'11.09.2017 al 22.11.2017) e di essere totalmente estraneo alle operazioni da cui la curatela fa discendere il dissesto della società; invero, durante tale periodo di permanenza in carica, egli non avrebbe preso parte ad alcuna delle operazioni contestate. Ha, dunque, contestato l'esistenza di *fumus* - evidenziando, in particolare, che nell'ordinanza reclamata non si fa mai specifico riferimento a condotte, anche astrattamente, a lui riconducibili – e la sussistenza del *periculum*, deducendo, in specie, che, considerando i meri valori OMI, il suo patrimonio immobiliare avrebbe un valore compreso tra € 472.640,88 e € 716.736,25, ossia tale da coprire il danno derivante dalla pretesa operazione dismissiva delle testate, come quantificato dalla stessa curatela nell'azione revocatoria della cessione delle stesse, di cui il reclamante era venuto a conoscenza; inoltre, ha dedotto di non aver compiuto alcun atto di disposizione dei propri beni dalla data di fallimento e che il patrimonio di tutti i resistenti, l'instaurazione dell'azione revocatoria e la cauzione prestata dalla S.r.l. nell'ambito del procedimento di reclamo eliminerebbero ogni ipotesi di danno e di pericolo che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno reclamante venisse condannato, sarebbe ampiamente soddisfatto. Ha contestato, inoltre, la quantificazione del danno, deducendo che non era stato



allegato il bilancio da cui il giudice e la curatela hanno tratto il patrimonio netto alla data del fallimento e non vi sarebbero elementi per confermare il dato indicato; inoltre, egli non era l'amministratore in carica all'epoca dell'approvazione dei suddetti bilanci e l'ordinanza non ha per nulla argomentato sui presupposti per il ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali, anche considerando l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della modifica normativa dell'art. 2486 c.c.. Ha, poi, articolato difese in ordine al diverso contenuto della seconda cessione rispetto all'azienda acquistata, evidenziando, altresì, che quando aveva assunto la carica la società era stata costituita da poco più di un anno, per cui non era maturato il tempo medio di ritorno dei un qualsiasi investimento, da stimare in un minimo di 3-5 anni, e che secondo la stessa ordinanza impugnata il momento in cui la perdita del capitale sociale avrebbe dovuto essere rilevato era da individuare nell'approvazione del bilancio al 1.12.2017, ossia successivamente alla propria cessazione dalla carica di amministratore.

Respinta l'istanza di sospensione dell'ordinanza reclamata inaudita altera parte proposta dalle parti diverse dalla XXX e, dunque, disposta la notifica dei reclami e dei decreti di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituita nei vari procedimenti la curatela fallimentare, ripercorrendo l'esposizione delle vicende sociali di cui al ricorso di prime cure e in particolare l'epoca in cui ciascuno dei resistenti è stato in carica e le ragioni delle rispettive responsabilità. In ordine ai singoli addebiti: - quanto alla c.d. seconda cessione, ha ribadito il valore irrisorio di quest'ultima e l'erroneità della perizia di stima all'uopo redatta, nonché l'identità del compendio aziendale ceduto, al più differenziandosi solo per le banche dati, come confermato anche dalla relazione resa dal liquidatore al curatore (cfr. doc. 48); - ha nuovamente contestato l'alterazione delle poste di bilancio che avrebbero determinato l'aggravamento irreversibile del dissesto fino all'insolvenza, in particolare attraverso la doppia approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, con rettifica della perdita d'esercizio da € 1.167.239,00 ad € 304.904,00,e con la conseguenza di una ricapitalizzazione da parte dei soci in misura minore a quella che sarebbe stata necessaria. Le condotte descritte, a detta della curatela, sarebbero ascrivibili in egual misura a tutti i reclamanti, ciascuno in base al proprio status di socio con ingerenza nell'amministrazione e di amministratori unici e di liquidatore. - Inoltre, ha addebitato agli amministratori e al liquidatore la responsabilità per non essersi adoperati al fine di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi o, quantomeno, per contenere gli effetti negativi dell'inadempimento e per aver, conseguentemente, aggravato il dissesto patrimoniale e finanziario della stessa, conducendola irrimediabilmente e da subito ad un'irreversibile insolvenza; - ancora, che nel corso del primo anno della liquidazione (2019), l'Amministratore Unico in minima parte ed il Liquidatore in particolare avevano eseguito numerosissimi pagamenti per l'importo complessivo di



€ 295.932,00 in favore di fornitori, senza alcuna ragione giustificatrice in termini di continuità dell'attività aziendale – interrotta deliberatamente – e, quindi, palesemente preferenziali e lesivi della par condicio creditorum; - in ordine alla posizione del convenuto XXI, la curatela ha dedotto che egli risponderebbe in qualità di amministratore unico di xxxx, in solido con essa, ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c., avendo preso parte ai fatti lesivi rappresentati, nonché ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. per i danni derivanti alla società, in qualità di terza, direttamente danneggiata dagli atti dolosi (o quantomeno gravemente colposi) dell'amministratore. invece, unitamente al liquidatore, risponderebbe per i pagamenti preferenziali di cui sopra ed, ancora, sarebbero responsabili per non aver, ciascuno nel proprio periodo di competenza, rilevato tempestivamente la causa di scioglimento della società, aggravandone il dissesto, in quanto la fallita sarebbe incorsa in una causa di scioglimento già dall'approvazione del bilancio 2016, che aveva registrato una perdita di esercizio che aveva comportato la completa erosione del patrimonio netto. In particolare, con riferimento alla posizione del Sorrentino, la curatela ha sostenuto che nel periodo seppur breve in cui aveva rivestito la carica di amministratore, la società aveva perso il capitale sociale, circostanza che avrebbe imposto all'organo gestorio di rilevare la causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c. e all'assemblea dei soci di agire conseguentemente, nonché gli ha contestato di non aver adempiuto all'obbligo di impedire che la società potesse liberamente operare sul mercato senza un capitale sociale adeguato a norma di legge e di non essersi conseguentemente attivato nelle forme richieste dal codice civile (artt. 2482-bis o 2482-ter c.c.), obblighi che valgono anche per una società neocostituita. Infine, la immediata e diretta della condotta individuabile nel non aver tempestivamente rilevato la situazione di insolvenza, nell'aver inasprito l'esposizione debitoria nei confronti del Fisco e degli Enti previdenziali e nell'aver eseguito pagamenti preferenziali. Quanto alla quantificazione del danno, poi, la curatela - premessa la natura sommaria degli accertamenti propri della fase cautelare - ha dedotto, fermi restando i singoli eventi dannosi conseguenti agli atti di mala gestio dettagliatamente analizzati, di dover fare riferimento alla violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento, contestazione che, ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile, assorbirebbe, nel caso che ci occupa, le altre fonti di danno, invocando il criterio di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., secondo cui il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell'apertura del fallimento e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento e sostenendo che tale norma recepirebbe i consolidati orientamenti della giurisprudenza, introducendo il criterio di determinazione del danno della c.d. differenza dei netti patrimoniali. Ha aggiunto, inoltre, di aver assolto l'onere della prova su di essa gravante, attraverso



la relazione *ex* art. 33 L.F., in cui era dettagliatamente ricostruita la situazione patrimoniale alla data del fallimento, da cui emerge un patrimonio netto negativo di euro 4.055.007, sostenendo che l'art. 2486, co. 3, c.c. introduce una presunzione che comporta l'inversione dell'onere della prova, per cui il Fallimento sarebbe tenuto a provare la differenza dei patrimoni netti risultanti alla data del verificarsi della causa di scioglimento e alla data dell'apertura della procedura concorsuale, mentre spetterebbe agli amministratori dare la prova di un diverso ammontare o della finalità conservativa degli atti gestori eventualmente compiuti. Infine, ha sostenuto l'esistenza del *periculum* in relazione a tutti i resistenti, in particolare con riferimento agli elementi soggettivi ricavabili dai comportamenti volti al depauperamento patrimoniale della società, nonché con riferimento alla Sogepim per gli atti dismissivi delle partecipazioni e di azienda, come anche per some all'attuale disponibilità delle testate cedute a società riconducibili al medesimo; ha, d'altra parte, contestato che gli immobili di titolarità dei resistenti ai valori OMI costituirebbero garanzia adeguata dei propri crediti in caso di eventuale esecuzione forzata.

- **1.9.** Disposta la riunione dei reclami successivamente promossi avverso la stessa ordinanza a quello previamente proposto da , la causa è stata riservata in decisione.
- 2. Il reclamo è in parte fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.

In primo luogo occorre sgombrare il campo dalle eccezioni preliminari di difetto di autorizzazione della curatela alla proposizione del giudizio cautelare e di mancata indicazione dell'azione di merito, che - alla luce della documentazione in atti, nonché di quella prodotta nel corso del procedimento di prime cure - appaiono palesemente infondate.

Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dai vari convenuti, atteso che alla luce della natura dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela avverso gli amministratori, che pacificamente riveste i caratteri sia dell'azione sociale che dell'azione dei creditori, può ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il regime più favorevole al fallimento istante, ossia quello dell'azione dei creditori, il cui termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui in patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento delle loro ragioni di credito (art. 2394, co. 2, c.c.), individuabile nel caso di specie nella data della messa in liquidazione della società, avvenuta nel corso dell'esercizio 2019, momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è palesata, senza dubbi, ai terzi.

Tale regime si applica a tutte le parti, in quanto ognuna di esse è stata chiamata, sia pur a diverso titolo, a rispondere in solido con gli amministratori, condividendo dunque la stessa disciplina dell'azione di responsabilità promossa nei loro confronti.



3. Passando al merito del ricorso, occorre esaminare i diversi addebiti mossi dalla curatela agli attuali reclamanti.

Invero, dall'esame dell'atto di acquisto del ramo d'azienda da parte della fallita in data 25.10.2016 si rileva che il prezzo corrisposto da era determinato sulla scorta della somma algebrica dell'avviamento, quantificato in € 708.204,00, con i valori attivi, pari ad € 103.268 e il passivo trasferito, pari ad € 561,472 (cfr. art. 3).

La c.d. seconda cessione, ossia quella posta in essere da S.r.l., in favore di S.r.l., in data 14.6.2017, è vero che ha avuto ad oggetto solo una parte dell'attivo rientrante nel ramo d'azienda in precedenza acquistato dalla fallita, ossia le tastate "S", "S", "Il dominio internet "S", il marchio "S", il complesso aziendale necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa, al quale senza dubbio va riconnesso l'avviamento, considerando del resto che gli elementi dell'attivo compresi nella prima cessione ed esclusi dalla seconda appaiono del tutto residuali ai fini dell'esercizio dell'attività caratteristica, concretandosi nelle banche dati, nei beni strumentali e nelle rimanenze.

Ciò del resto è confermato dalla necessità di stipulare con la cessionaria, una volta cedute le testate, in data 2.8.2017, un contratto di affitto del ramo d'azienda in precedenza ceduto, ai fini della continuazione dell'attività d'impresa.

Né la cessione si giustifica con la necessità di reperire liquidità, come sostenuto invece da alcuni dei convenuti, atteso che il prezzo incassato di € 150.000,00 era innanzitutto del tutto inadeguato e, comunque, insufficiente a fronteggiare le esigenze finanziarie della società cedente, la quale nei primi mesi di attività aveva conseguito già una perdita rilevante, come evidenziata nel bilancio 2016, per cui la cessione degli elementi attivi concretanti l'azienda, del resto senza la debitoria acquisita all'atto dell'acquisto, appariva un'operazione del tutto irragionevole, tale dunque da sottrarsi anche ai limiti del controllo derivanti dal c.d. *business judgment rule*, e pregiudizievole



delle ragioni dei creditori, essendosi la società spogliata della quasi totalità dell'attivo, ferma restando la debitoria, con l'incasso di un prezzo del tutto insufficiente. Né può dirsi che il valore dell'avviamento fosse stato immediatamente annullato dai risultati negativi della gestione già nei primi mesi di esercizio, se è vero, come sostenuto dagli stessi reclamanti, che i tempi medi di ritorno degli investimenti vanno individuati in un arco temporale di almeno 3 - 5 anni.

Tale cessione, dunque, appare illegittima in quanto posta in essere dagli amministratori che hanno istruito, deciso ed eseguito la stessa, in violazione degli obblighi di prudente e corretta gestione e di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Di tale illegittima distrazione deve rispondere in solido innanzitutto il socio di maggioranza ai sensi dell'art. 2497 c.c., per l'attività di direzione e controllo esercitata sulla fallita, in quanto detentrice, al momento dell'atto impugnato, del 70% del capitale sociale della stessa.

Invero, si ritiene sussistere il fumus della responsabilità invocata, a tale titolo, dalla curatela.

Infatti, dall'esame complessivo delle emergenze documentali, possono dirsi verosimilmente sussistere i presupposti dell'art. 2497 c.c., ossia l'aver agito, da parte della controllante, nell'interesse imprenditoriale proprio, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società eterodiretta.

Assume rilievo ai fini dell'affermazione del *fumus* della responsabilità della aconsiderazione della circostanza che l'acquisto dell'azienda da parte della costituita dalla proprio a tal fine, è avvenuto per adempiere ad un obbligo assunto originariamente in proprio dalla controllante nei confronti della cedente con contratto del 6.9.2016; la dunque, con l'acquisizione definitiva da parte della propria controllata, ha inteso chiaramente perseguire un interesse imprenditoriale proprio, riversando il rischio di impresa sulla partecipata, così circoscrivendo la propria responsabilità nei limiti della propria partecipazione di maggioranza al capitale sociale dell'acquirente. La successiva cessione degli elementi attivi più rilevanti dell'azienda a terzi non è in alcun modo giustificata dall'interesse della società controllata, ponendosi invece come pregiudizievole del patrimonio della stessa e, dunque, delle ragioni dei creditori ed evidentemente ispirata a realizzare un programma imprenditoriale dei soci deliberanti la c.d. seconda cessione.

Analoghe considerazioni valgono per l'altro socio, sig. o, in quanto anche se minoritario, risulta cointeressato alle vicende del destinatario finale delle testate di cui si discute, allo stato di proprietà della originatario di di cui riveste la carica di amministratore e che nasce dalla trasformazione di ed è partecipata al 100% da padre di sussistono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere l'esistenza dei presupposti della responsabilità del socio, ai sensi dell'art. 2476, co. 7, c.c., il quale deliberando,



con il proprio voto favorevole, la c.d. seconda cessione ha intenzionalmente deciso l'atto dannoso per la società e i creditori sociali, dal quale in ultima analisi ha tratto un proprio vantaggio.

Quanto al danno derivante da tale illecita operazione, lo stesso può essere individuato nella differenza tra il valore effettivo delle attività oggetto della c.d. seconda cessione, da individuare nell'avviamento illecitamente distratto, pari ad € 708.204,00, e il prezzo riscosso, pari ad € 150.000,00; ne deriva un pregiudizio subito dal patrimonio sociale e dai creditori di complessivi € 558.204,00.

4. Infondato, invece, si ritiene il ricorso - allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare – in relazione all'addebito riguardante tutti gli amministratori della Fallita, ai quali è contestato che si sarebbero resi responsabili, da un lato, di aver provocato prima e di non aver rilevato poi il verificarsi di una causa di scioglimento e, dall'altro, di non aver adottato le misure minime di gestione conservativa del capitale e del patrimonio sociale, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c., atteso che la società era stata posta in liquidazione solo in data 12 febbraio 2019, allorché l'amministratore unico aveva rilevato l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, a causa del mancato intervenuto accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, diretto ad abbattere il costo del lavoro e a consentire la continuità aziendale; invero, la curatela ha sostenuto che, invece, già dall'approvazione del bilancio 2016 la società aveva registrato una perdita di esercizio che aveva completamente eroso il patrimonio netto e il ripianamento della stessa era avvenuto con l'illegittima compensazione di un presunto finanziamento versato dai soci, che non sarebbe ammesso dalla giurisprudenza. Pertanto, a detta del fallimento, gli amministratori succedutisi dall'approvazione del bilancio 2016, così come i soci e x x x x x avendo questi ultimi deciso e autorizzato la deliberazione di atti dannosi per la società, sarebbero responsabili per non aver tempestivamente rilevato la causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4) e aver conseguentemente consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa, in spregio ai doveri conservativi dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; la curatela ha, poi, aggiunto, che l'aggravamento del dissesto sarebbe stato effettuato anche attraverso la doppia approvazione del bilancio 2017, che aveva consentito una riduzione della originaria perdita di € 1.167.239,00 ad una perdita minore, pari ad € 304.904,00, con illegittime operazioni sulle poste di conto economico e di stato patrimoniale meglio indicate in ricorso, al quale si rinvia, e dunque l'insufficiente ricapitalizzazione effettuata dai soci tenendo conto della perdita assai inferiore a quella effettiva, da individuare nel risultato negativo evidenziato dal primo bilancio.

Ebbene, a tali violazioni la curatela ha ricondotto il danno quantificato nella misura pari alla differenza del netto patrimoniale esistente alla data del fallimento, come risultante dalla



ricostruzione effettuata nella relazione del curatore ai sensi dell'art. 33 L.Fall., e il netto patrimoniale evidenziato dal bilancio 2016 o dal primo bilancio 2017, epoche alle quali si sarebbe già realizzata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4, c.c., invocando a sostegno della propria tesi le disposizioni del riformato art. 2486, co. 3, c.c., introdotte con il D. Lgs. n. 14/2019, ritenute applicabili anche alle fattispecie pregresse, in quanto a proprio avviso meramente recettive di orientamenti giurisprudenziali già invalsi sotto la precedente disciplina.

Ebbene, tale tesi non appare condivisibile.

Invero, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte solo di recente all'art. 2486 cit., le condizioni dell'azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, riconducibile alla attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 05/01/2022, n. 198 richiamata dalla stessa curatela); inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., 06/05/2015, n. 9100).

Ancora di recente è stato sostenuto che non è giustificata la liquidazione del danno applicando *tout court* il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/05/2022, n. 14873).

Solo ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e, perciò, chiedere al

ILCASO.it

giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 9100/205; n. 198/2022 cit.).

Ebbene, anche la quantificazione in misura pari alla differenza tra i netti patrimoniali è senza dubbio un criterio equitativo di liquidazione del danno; invero, pacificamente si ritiene che per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell'obbligo di cuì all'art. 2449 cod. civ. (vecchio testo), ovvero dell'attuale art. 2486 cod. civ., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsì come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2017, n. 9983).

Tali presupposti non sussistono nel caso di specie, in cui la curatela si è limitata a richiamare l'applicazione diretta della nuova disposizione dell'art. 2486, co. 3, c.c. e il criterio presuntivo ivi contemplato, che invece non si ritiene applicabile alla fattispecie, non rientrante nell'ambito di applicazione della novella legislativa, senza nulla aggiungere in ordine ai presupposti per il ricorso a tale liquidazione equitativa.

Del resto, nel caso che ci occupa, risulta avvenuta la consegna della documentazione contabile agli organi fallimentari, né è contestata dalla curatela l'irregolarità della stessa.

Anche a voler seguire la tesi giurisprudenziale richiamata dalla curatela, va considerato che la la Cassazione ha specificato, inoltre, che colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.



Dunque, a voler seguire il *dicutum* della pronunzia richiamata, il fallimento avrebbe dovuto quanto meno allegare e provare il compimento, successivamente alla causa di scioglimento dell'erosione del capitale sociale, di atti negoziali, mentre nel caso di specie la curatela si è limitata a dedurre l'aggravamento del dissesto per effetto del ritardo nel deliberare lo scioglimento e la liquidazione, senza però precisare se e quali atti negoziali siano stati successivamente posti in essere dagli amministratori o dal liquidatore, atteso che l'aggravamento del dissesto ben può derivare, come su detto, quanto meno in parte, dall'ordinario svolgimento delle operazioni di liquidazione, quali ulteriori conseguenze negative dei rapporti giuridici già in essere, che comunque si sarebbero prodotte anche nel caso l'impresa fosse stata posta regolarmente e tempestivamente in liquidazione.

Ciò vale a maggior ragione per il danno che la curatela invoca con riferimento al periodo successivo alla data in cui la società è stata posta in liquidazione, sia pur tardivamente a detta della stessa, e fino al fallimento, in quanto in tal caso in special modo il fallimento avrebbe dovuto allegare e provare la violazione dell'obbligo di proseguire in una gestione meramente conservativa.

Di conseguenza, a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui si sarebbe verificata l'erosione integrale del capitale sociale e, dunque, le condizioni per porre in scioglimento la società, la domanda cautelare appare infondata per il difetto di allegazione e prova del danno direttamente derivante, quale conseguenza immediata, dalla violazione degli obblighi di gestione conservativa gravanti in capo agli amministratori e al liquidatore.

5. Altra contestazione mossa dalla curatela riguarda l'annacquamento del capitale sociale che, già in sede di costituzione della società, nominalmente risultava ampiamente superiore rispetto a quello effettivamente versato dai soci, pari a solo il 25%, mentre i residui decimi erano integrati solo in data 15 luglio 2017 tramite compensazione del credito verso soci per versamenti ancora dovuti – pari ad euro 75.000 – con un "finanziamento soci" – pari ad euro 300.000 – iscritto al passivo patrimoniale, poi oggetto di rinuncia da parte dei soci medesimi, della cui effettività la curatela ha dedotto di dubitare. Tali condotte, a detta della ricorrente, sarebbero ascrivibili in egual misura a tutti i resistenti.

Ebbene anche per tale parte la domanda

cautelare è infondata in assenza del fumus.

Invero, è ammissibile che il socio possa volgere i versamenti in conto capitale a copertura dei decimi di capitale non ancora coperti (ma non viceversa) almeno sino a quando non si imponga in modo cogente una collocazione definitiva degli stessi (cfr. Trib. Milano, sez. VIII, 09/04/2011).

Del resto, l'ex amministratore ha prodotto in atti la ricevuta del bonifico effettuato dalla in data 21.10.2016 in favore di , dell'importo di €



200.004,50, specificamente a titolo finanziamento soci, con ciò sconfessando la tesi della curatela dell'inesistenza dei finanziamenti utilizzati a copertura dei versamenti di capitale sociale ancora dovuti.

6. La domanda cautelare difetta, altresì, del *fumus* in relazione alla contestazione del mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali a partire dall'anno 2016 (i.e. dal primo esercizio sociale), che dall'esame degli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e delle domande dei creditori ammesse al passivo, risulterebbero inadempiuti per un importo complessivo, fino al 2020, di € 1.741.920,93; la curatela ha dedotto che tali inadempienze concreterebbero condotte quantomeno gravemente colpose (se non dolose) degli amministratori che si sono succeduti nella gestione, in primo luogo con riferimento al mancato versamenti del debito IVA, perché il relativo versamento all'Erario da parte dell'obbligato ha ad oggetto somme già percepite, dunque da accantonare, nonché per il maturare di sanzioni e interessi che, dagli avvisi di accertamento e dalle iscrizioni nei ruoli esattoriali degli enti competenti, risulterebbero pari a complessivi euro 425.575,15, anche in tal caso con un aggravamento del dissesto.

Ebbene, premesso che dalla documentazione prodotta dalla curatela non è evincibile - per lo meno *prima facie* e, dunque, alla cognizione sommaria propria della presente fase - l'ammontare dell'importo dei tributi e contributi ammessi al passivo, né l'epoca di maturazione degli stessi, elementi necessari per individuare eventuali responsabilità dei singoli soggetti succedutisi nel ruolo gestorio, nonché se la società avesse la liquidità indispensabile all'adempimento delle relative obbligazioni, dalla produzione di parte ricorrente a maggior ragione non si evince l'importo delle sanzioni e degli interessi che sarebbero maturati, né l'epoca degli stessi, ai fini dell'eventuale addebito agli organi gestori, come contestato specificamente da ciascun reclamante.

Pertanto, manca il fumus quanto meno del danno della lamentata condotta illecita.

7. Infine, la curatela ha contestato che, nel corso del primo anno della liquidazione della società (2019), l'AU, sig. ∑ in minima parte, ed il liquidatore in particolare avevano eseguito numerosissimi pagamenti in favore di fornitori senza alcuna ragione giustificatrice in termini di continuità dell'attività aziendale – interrotta deliberatamente – che, quindi, sarebbero palesemente preferenziali e lesivi della *par condicio creditorum*, per complessivi € 295.932,00, per favorire i destinatari a danno di altri, come l'Erario e gli Enti previdenziali.

Ebbene, anche per tale aspetto la domanda cautelare, allo stato, è infondata.

Invero, è ormai assodato che il curatore fallimentare è legittimato a esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita, i quali abbiano eseguito pagamenti preferenziali in una situazione di manifesta crisi dell'impresa in violazione della *par condicio creditorum* (cfr. Cass. civ., SS. UU., 23/01/2017, n.1641).



Ciò nonostante occorre provare la natura preferenziale del pagamento e la violazione della par condicio creditorum che ne consegue, dunque innanzitutto dedurre la natura, chirografaria o privilegiata, del credito soddisfatto e l'esistenza di crediti di grado poziore rimasti, invece, insoddisfatti; non basta a dare la prova del carattere preferenziale del pagamento, come si è limitata a dedurre la curatela, il fatto che siano soddisfatti fornitori a danno dell'Erario, atteso che anche il credito da fornitura può essere assistito da garanzie (si pensi all'IVA che ha privilegio speciale sui beni oggetto della fornitura medesima, o all'ipotesi di iscrizione ipotecaria sulla scorta di un titolo giudiziale che il fornitore potrebbe aver ottenuto), come pure il credito tributario non è integralmente assistito da cause di prelazione. Del resto e conseguentemente, anche qualora fosse provata la natura preferenziale del pagamento, il danno non potrebbe essere quantificato in via diretta nell'intero importo del pagamento, dovendo invece individuarsi quella parte, eventualmente percentuale, dello stesso che sia andato a danneggiare i creditori di grado poziore o uguale a quello soddisfatto.

8. Una volta circoscritto il *fumus* della domanda a un danno pari ad € 558.204,00, individuato nell'effettivo valore delle testate oggetto della c.d. seconda cessione, detratto il prezzo riscosso, va analizzata l'esistenza dell'ulteriore presupposto della misura cautelare richiesta, ossia il pericolo del creditore di perdere la garanzia del propri credito nelle more del giudizio ordinario.

Ebbene, dall'esame complessivo degli elementi, soggettivi ed oggettivi, emersi dall'istruttoria ritiene il collegio che il *periculum* sussiste solo con riferimento alla posizione della socio esercitante attività di direzione e controllo sulla fallita.

Invero, a prescindere dalla consistenza patrimoniale della stessa, le numerose cessioni di quote sociali nonché le operazioni di acquisto/vendita dei rami di azienda danno la prova dell'attitudine della stessa a porre in essere continuamente e repentinamente atti incidenti sulla propria capacità patrimoniale, concretando, dunque, un pericolo che ciò vada a pregiudizio della soddisfazione delle ragioni della curatela creditrice.

Né la cauzione prestata per ottenere la sospensione *inaudita altera parte* dell'ordinanza reclamata esclude la sussistenza del *periculum*, in quanto effettuata per evitare danni che potevano derivare all'attività d'impresa dall'esecuzione di un sequestro di ben diversa consistenza.

Pertanto, il reclamo proposto dalla va solo parzialmente accolto, con la revoca dell'ordinanza impugnata e la limitazione del sequestro entro i limiti di € 558.204,00, il quale – alla luce del fatto che la cauzione è stata prestata proprio per garantire le ragioni della curatela istante scongiurando il pericolo di danni gravi al debitore, ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, ult. co., c.p.c. (e in assenza di istanza *ex* art. 684 c.p.c.) – andrà eseguito sulla stessa.



9. Quanto agli altri resistenti, a prescindere da un'analisi puntuale delle rispettive responsabilità, che comunque non potrebbero eccedere il danno come sopra individuato, l'invocata responsabilità solidale con la nei cui confronti si è tenuto fermo nei limiti di cui sopra il sequestro, la cauzione prestata dalla stessa (che chiaramente riverbera i propri effetti anche in favore dei coobbligati), la proposta azione revocatoria dell'atto di cessione fonte dell'unico addebito per il quale si è ritenuto esistente il *fumus*, il difetto di prova di atti distrattivi dei propri beni compiuti ai danni della curatela istante, conducono a ritenere l'assenza di *periculum*, fermo restando la ripartizione delle rispettive responsabilità nei rapporti interni tra le varie parti in causa, che chiaramente non può essere vagliata in sede cautelare, come invece richiesto dalla nelle proprie conclusioni – attesa la cognizione sommaria propria di tale fase e l'oggetto del procedimento, volto all'emissione di un provvedimento di natura urgente.

Pertanto, l'ordinanza reclamata va integralmente revocata nei confronti degli stessi.

10. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento e della prima fase cautelare.

P. Q. M.

- In parziale accoglimento del reclamo proposto da S.r.l. e in parziale revoca dell'ordinanza cautelare emessa in data 14-15.11.2022 nel procedimento 12823/2022 N.R.G. limita il sequestro conservativo ai suoi danni e in favore del Fallimento fino a concorrenza di € 558.204,00;
- Accoglie totalmente i reclami riuniti proposti da e, per l'effetto, revoca in loro favore l'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in persona della dr.ssa Francesca Reale in data 14-15.11.2022 nel procedimento 12823/2022 N.R.G.;
- Compensa integralmente tra le parti le spese della doppia fase cautelare.

Così deciso in Napoli, lì 14.12.2022.

Il giudice rel.

Il Presidente

Dr. Ilaria Grimaldi

Dr. Nicola Graziano